

Regolamento concernente il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana

*(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI con Deliberazione n. 23/2011 del 3 maggio 2011 e
modificato con Deliberazione n. CdA20IX11/168/2013 del 15 gennaio 2013)*

Art. 1

(Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

1. L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, provvede al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. I soggetti titolari degli assegni in questione partecipano a programmi di ricerca con assunzioni di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico - scientifiche in diretta collaborazione con il personale dell'ASI.

Art. 2

(Requisiti)

1. Possono essere titolari degli assegni, i laureati in possesso di laurea specialistica o comunque di durata non inferiore a 5 anni e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. Non possono essere titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato dell'ASI ed il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010.
4. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'ASI.

Art. 3

(Durata)

1. Gli assegni possono avere una durata compresa da uno a tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente regolamento intercorsi anche con altre pubbliche amministrazioni, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



**Regolamento concernente il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana**

*(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI con Deliberazione n. 23/2011 del 3 maggio 2011 e
modificato con Deliberazione n. CdA20IX11/168/2013 del 15 gennaio 2013)*

Art. 4

(Modalità di conferimento)

1. Possono essere conferiti assegni di ricerca mediante le seguenti procedure:
 - a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
 - b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.

Art. 5

(Bandi di selezione)

1. I bandi di concorso sono emanati su delibera del Consiglio di Amministrazione con decreto del Direttore dell'ASI e sono pubblicati nel sito internet dell'ASI. Della avvenuta pubblicazione dei bandi nel predetto sito è data notizia per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Gli assegni sono conferiti previa procedura di valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati seguita da colloquio, tendente ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato.
3. I bandi stabiliscono il numero, la durata e l'importo lordo annuo degli assegni, sulla base di un importo minimo stabilito con Decreto del Ministero dell'Università e Ricerca scientifica, nonché l'area scientifica in cui sarà svolta l'attività di collaborazione.
4. I bandi contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
5. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, e regolarmente sottoscritta, deve essere presentata all'ASI o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del relativo bando nel sito internet dell'ASI. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 6

(Cittadinanza)

1. Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani o stranieri in possesso dei requisiti prescritti dalla legge che abbiano conseguito il titolo di studio indicato nel bando e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal bando.

**Regolamento concernente il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana**

(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI con Deliberazione n. 23/2011 del 3 maggio 2011 e modificato con Deliberazione n. CdA20IX11/168/2013 del 15 gennaio 2013)

Art. 7

(Commissioni esaminatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Direttore Generale dell'ASI e sono composte da tre membri, con livello non inferiore al III tecnologo, oltre al segretario.
2. Ai fini della valutazione comparativa i bandi stabiliscono i requisiti obbligatori o preferenziali, quali il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post – laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia o all'estero.
3. Al termine dei suoi lavori la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli dell'assegno.
4. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 (cento) punti, dei quali 60 (sessanta) riservati all'esame dei titoli e 40 (quaranta) alla valutazione del colloquio. Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno all'esame dei titoli una valutazione non inferiore a 36 (trentasei) punti. Il colloquio si intende superato con un punteggio non inferiore a 24/40.
5. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato dall'Agenzia mediante lettera raccomandata eventualmente preceduta da telegramma, e anticipata mediante e-mail se indicata dal candidato, esclusivamente ai singoli candidati ammessi, almeno 10 giorni prima di della data in cui essi dovranno sostenere il colloquio.
6. Espletate le prove le commissioni formano la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. Sono compresi nella graduatoria finale, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. A parità di merito è preferito il candidato più giovane di età.
7. La graduatoria di merito e del vincitore verranno approvate con provvedimento del Presidente e pubblicata nel sito dell'ASI e nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di tale pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
8. Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il Direttore Generale, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 8

(Conferimento dell'assegno)

1. L'assegno di ricerca viene conferito con provvedimento del Direttore dell'ASI entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Al candidato dichiarato vincitore previa verifica dei requisiti prescritti, è conferito l'assegno di ricerca mediante stipula di apposito contratto individuale che regola la collaborazione all'attività di ricerca secondo il relativo bando.
3. L'importo degli assegni è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

**Regolamento concernente il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana**

(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI con Deliberazione n. 23/2011 del 3 maggio 2011 e modificato con Deliberazione n. CdA20IX11/168/2013 del 15 gennaio 2013)

Art. 9

(Decadenza)

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che non facciano pervenire all'ASI entro il perentorio termine di 30 giorni la documentazione richiesta con apposita comunicazione.
2. Il titolare dell'assegno, il quale dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per la durata stabilita o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore, dall'ulteriore godimento dell'assegno di ricerca.

Art. 10

(Modalità di erogazione dell'assegno)

1. Il pagamento dell'assegno di ricerca è erogato in rate mensili posticipate.
2. Gli oneri assicurativi obbligatori sono a carico dell'ASI.
3. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'ASI fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 11

(Rinnovo assegno)

1. Al fine di un eventuale rinnovo i titolari dell'assegno di ricerca devono trasmettere all'ASI una relazione particolareggiata sull'attività svolta sottoposta alla valutazione del Consiglio Tecnico Scientifico dell'ASI e vistata dal Direttore Generale.

Art. 12

(Trattamento di missione)

1. I titolari dell'assegno di ricerca che si spostino per motivi inerenti alla loro attività, hanno diritto al trattamento di missione nella misura previsto per il III livello professionale di cui al D.P.R. 171/91.

**Regolamento concernente il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana**

*(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI con Deliberazione n. 23/2011 del 3 maggio 2011 e
modificato con Deliberazione n. CdA20IX11/168/2013 del 15 gennaio 2013)*

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca bandite prima dell'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 sono concluse secondo la normativa vigente al momento del bando.
2. I contratti relativi ad assegni di ricerca conferiti nel vigore della previgente normativa e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono in vigore fino alla data di scadenza stabilita nel contratto di conferimento e possono essere rinnovati secondo la previgente normativa.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul sito internet dell'ASI.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.